



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FERRAZZI, MIRABELLI, Assuntela MESSINA, SUDANO, COMINCINI, FEDELI, D’ALFONSO, PITTELLA, GARAVINI, RAMPI, VALENTE, MARGIOTTA, FARAONE, MAGORNO, BITI, CUCCA, LAUS, ROJC, ASTORRE, ALFIERI, ROSSOMANDO, GIACOBBE, CIRINNÀ, GINETTI, D’ARIENZO, BOLDRINI, STEFANO, IORI, BELLANOVA, VATTUONE, MISIANI, TARICCO, PARENTE, SBROLLINI, COLLINA e MANCA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2019**

Modifica dell’articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto a sostegno dell’economia circolare

ONOREVOLI SENATORI. – L'economia circolare rappresenta una leva fondamentale per la tutela delle risorse naturali, poiché ne assicura l'utilizzo efficiente in un'ottica di sviluppo sostenibile, e contribuisce ai processi di de-carbonizzazione per il contrasto ai fenomeni dei cambiamenti climatici. Lo sviluppo di processi e prodotti legati all'economia circolare rappresenta una sfida strategica per garantire un uso razionale delle risorse naturali, costituendo un importante *driver* strategico di politica industriale per il tessuto produttivo italiano, che già ha dato prova di rappresentare un'eccellenza a livello mondiale nella prevenzione della produzione e nel riciclo dei rifiuti, e produce importanti effetti positivi sul piano occupazionale. L'impresa italiana, con i suoi impianti, può rendere concreta la transizione verso l'economia circolare, consolidando la sua *leadership* a livello europeo nel guidare il processo di crescita verso la de-carbonizzazione e l'uso efficiente delle risorse naturali; valorizzare i materiali di scarto contribuisce alla competitività del sistema nel confronto internazionale e al rafforzamento della propria base imprenditoriale.

Come è noto, la raccolta differenziata è una preconditione per gestire in modo virtuoso i rifiuti attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma ciò non è sufficiente. Gli impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (*End of waste*) in modo che dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato. Per favorire la transizione all'economia circolare, quindi, tra le diverse tipologie di azioni richieste un ruolo cruciale è rappresentato dalla possibilità di prevedere un meccanismo

di autorizzazioni regionali « caso per caso » per la cessazione della qualifica di rifiuto, in quanto funzionale ai processi di riciclo che sono in continua evoluzione e innovazione. In Italia invece si sono prodotte in questi mesi forti preoccupazioni, per le gravi problematiche derivanti dal blocco sia dei rinnovi delle autorizzazioni esistenti che del rilascio delle nuove autorizzazioni per diverse tipologie e attività di riciclo di rifiuti in grado di alimentare sia impianti esistenti sia investimenti in ampliamenti, in modifiche e in nuovi impianti, con nuova occupazione. Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela ambientale e lo sviluppo dell'economia circolare.

L'ultima modifica normativa alla disciplina relativa alla « cessazione della qualifica di rifiuto » (*End of waste*) contenuta nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il cosiddetto decreto « sblocca cantieri », non ha risolto questa situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate con il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, recante « Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 », escludendo di conseguenza le numerose tipologie, provenienze, caratteristiche di rifiuti, attività di recupero e dei materiali che nel corso degli anni sono state sviluppate. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di rifiuti di origine sia urbana che industriale e la rea-

lizzazione di nuove attività e impianti, creando un grave ostacolo allo sviluppo dell'economia circolare e generando concreti rischi, in diverse località, anche per la gestione di importanti quantità di rifiuti, oltre che gravi rischi imprenditoriali e occupazionali. La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall'Europa con il pacchetto di direttive in materia di economia circolare pubblicato a giugno 2018. Il recepimento di tale pacchetto potrebbe garantire una gestione sicura ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.

Una corretta ed effettiva soluzione del problema verificatosi nel nostro Paese è infatti contenuta nell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con le innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2018/851, che prevede la possibilità – in assenza di decreti nazionali «*End of waste*», che vanno comunque accelerati portando con urgenza a buon fine quelli già istruiti – di af-

fidare alle regioni la competenza di integrare le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti caso per caso, con la cessazione della qualifica di rifiuto, nel pieno rispetto sia delle condizioni che dei criteri dettagliati, comuni per tutte le regioni e non derogabili, precisamente definiti in tale articolo.

Dal momento che, ad oggi, la modifica della normativa relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto è estremamente urgente, per evitare ulteriori ricadute sull'ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, il presente disegno di legge dispone la modifica del testo dell'articolo 184-ter del cosiddetto codice dell'ambiente in maniera tale da recepire integralmente il testo del citato articolo 6 della direttiva europea, rafforzato con l'istituzione di un registro nazionale, accessibile e controllabile, dove siano raccolte tutte le autorizzazioni regionali *End of waste*.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora i criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e ai criteri di cui al comma 3.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma

5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni del registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, ai regolamenti di cui decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, nonché all'articolo 9-bis, comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che sono rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni ».



€ 1,00